

## DELIBERAZIONE

**MOD PG 423.02-12** Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD  
*Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione*

Deliberazione n. 79 /DG/2010/DS

del 16/02/2010

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE DOTT. TISON ANDREA IN QUALITÀ DI PODOLOGO.  
PERIODO: DAL 22.02.2010 AL 21.02.2011.  
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA.  
SPESA PRESUNTA 2010: € 11.750,00.  
SPESA PRESUNTA 2011: € 1.850,00.**

### IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 65 – 7819 del 17 dicembre 2007, di nomina a Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide con decorrenza 1° gennaio 2008;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta del Dirigente Amministrativo della Direzione Sanitaria dei Presidi, formulata nei termini seguenti:
- Rilevato che, con nota del 23.11.2009 il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Diabetologia ha segnalato la necessità di garantire continuità alla funzione assistenziale specifica (non disponibile all'interno dell'Azienda e finora assicurata tramite personale borsista) di partecipazione di un podologo alle attività di:
  - Screening delle lesioni del piede diabetico e di prevenzione secondaria delle lesioni attraverso la prescrizione di ortesi;
  - formazione del personale infermieristico incaricato all'assistenza diabetologica;
  - collaborazione alla diagnosi e cura dei pazienti affetti da piede diabetico, presso l'ambulatorio ad esso dedicato.
- Letto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale stabilisce che:
  - per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
    - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
    - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
    - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
    - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  - si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino, tra l'altro, nel campo dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- Rilevato che il comma 6bis della disposizione di cui sopra prevede, altresì, che, in via generale, il conferimento degli incarichi di collaborazione in questione avvenga secondo procedure comparative, adeguatamente disciplinate e rese pubbliche dalle amministrazioni;

Pagina 1 di 6



Azienda Ospedaliera  
C.T.O./MARIA ADELAIDE

## DELIBERAZIONE

**MOD PG 423.02-12**

Revisione 2 del 01/01/2008

Approvazione: DG – Emissione: RD

Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 79 /DG/2010/DS

del 16/02/2010

- In considerazione dell'assenza della figura professionale di podologo tra il personale dipendente dell'Azienda, si è ravvisata l'esigenza di rivolgersi ad un professionista esterno dotato di provata capacità professionale e specifica competenza tecnica (da individuare in esito ad avviso pubblico di selezione), al quale affidare – mediante incarico libero professionale di durata annuale (con impegno massimo di otto ore alla settimana) - l'attività di consulenza in podologia, a fronte di un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 31,25;
- Richiamata la deliberazione n. 560/DG/2009/SAP del 23.12.2009 con cui si è indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico libero-professionale a personale in possesso del diploma di laurea in Podologia o equipollenti;
- Dato atto che il Dott. TISON Andrea ha presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione e che lo stesso, a giudizio della Commissione, offre le migliori garanzie di espletare correttamente l'incarico medesimo, giacchè in possesso delle caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste;

Dato atto che:

- L'art. 1 comma 565, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) fissa per ogni anno del triennio 2007-2009 gli obiettivi di contenimento della spesa da sostenere per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%) demandando alle singole Regioni - nell'ambito della propria autonomia – la definizione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- La Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) conferma le suddette disposizioni di legge in materia di obiettivi di contenimento della spesa;
- Nulla è innovato in materia dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
- La spesa per il reperimento della risorsa in questione troverà riferimento nell'ambito del budget annuale come sopra determinato;
- Rilevato che il Dott. TISON Andrea si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico nei termini di cui allo schema di contratto (di pagg. 2), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono definiti gli elementi essenziali della suddetta prestazione, ai sensi del più volte richiamato art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
- Rilevato che:
  - l'art.1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) impone limiti economici per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, stabilendo che:  
*"la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006, e 2007 dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni esclusi le università, gli enti e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004";*
  - tra le esemplificazioni espresse dalla Corte dei Conti nel documento datato 15.2.2005 ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 in

Pagina 2 di 6

## DELIBERAZIONE

**MOD PG 423.02-12** Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD  
*Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione*

Deliberazione n. 79 /DG/2010/DS

del 16/02/2010

materia di affidamento d'incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42) si sostiene, espressamente, che:

*"Non rientrano nella previsione del comma 11 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati";*

- Atteso che l'oggetto del contratto è costituito dall'acquisizione di competenze sanitarie specialistiche non presenti in azienda ancorché obbligatorie per legge in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica, e che, pertanto si viene a configurare concretamente la fattispecie prevista dalla Corte dei Conti, alla luce del fatto che, in tale situazione, l'Amministrazione non ha facoltà discrezionale di non fornire il servizio;
- Ritenuto, per le suesposte ragioni, di poter oggettivamente sostenere che l'incarico riguarda competenze per le quali non sussistono in Azienda strutture deputate, e che conseguentemente esso non deve essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;
- Per quel che concerne, invece, il controllo preventivo della Sezione Centrale della Corte dei Conti, espressamente previsto dall'art. 17, comma 30 della Legge n. 102/2009, vista la nota 29.09.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si reputa che la norma citata sia riferibile solo alle Amministrazioni Centrali dello Stato e pertanto non trovi applicazione agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, il contratto in questione sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web di questa Amministrazione;
- Ritenuto di condividere la su estesa proposta del Dirigente Amministrativo della Direzione Sanitaria dei Presidi e pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto del parere fornito sul presente atto, per quanto di competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

### DELIBERA:

1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, al Dott. TISON Andrea, [REDACTED] il [REDACTED] e residente [REDACTED], un incarico per attività di consulenza Podologica, nei termini ed alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto (di complessive n. 2 pagine, costituente parte integrante del presente atto);
2. di dare atto che, per le motivazioni in premessa dettagliate, il presente atto non è riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, pertanto, non deve essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;

Pagina 3 di 6



Azienda Ospedaliera  
C.T.O./MARIA ADELAIDE

## DELIBERAZIONE

**MOD PG 423.02-12** Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD  
*Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione*

Deliberazione n. 79 /DG/2010/DS

del 16/02/2010

3. di dare atto che l'art. 17, comma 30 della Legge n. 102/2009, concernente il controllo preventivo della Sezione Centrale della Corte dei Conti, non trova applicazione agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
4. di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per il reperimento della risorsa in questione troverà riferimento nell'ambito del budget annuale come sopra determinato;
5. di registrare la presunta spesa, derivante dal presente atto, pari a € 11.750,00, al conto 3 10 04 30 denominato "Consulenze sanitarie" del piano dei conti 2010;
6. di registrare la presunta spesa, derivante dal presente atto, pari a € 1.850,00, al conto 3 10 04 30 denominato "Consulenze sanitarie" del piano dei conti 2011;
7. di stabilire che la presente convenzione avrà validità dal 22.02.2010 al 21.02.2011;
8. di provvedere alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web di questa Amministrazione a decorrere dal primo giorno di decorrenza del contratto in argomento;

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l'imminente inizio di decorrenza dell'attività contrattuale in argomento.

**Il Direttore Generale**  
Dott. Alberto ANDRION

firma

16 FEB. 2010  
Torino, li

## DELIBERAZIONE

**MOD PG 423.02-12** · Revisione 2 del 01/01/2008 · Approvazione: DG – Emissione: RD  
*Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione*

Deliberazione n. 79 /DG/2010/DS

del 16/02/2010

### **ATTRIBUZIONE INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE AL DOTT. TISON ANDREA IN QUALITÀ DI PODOLOGO.**

#### **Tra:**

*l'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide (nel seguito: Azienda) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 06817560011 - nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Alberto ANDRION, nato a Carignano, il 23 maggio 1948, e domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima in (10126) Torino, - Via Zuretti, n. 29,*

**e**

*Il Dott. TISON Andrea (nel seguito: il contraente), [redacted] (TO) il [redacted] e residente ai fini del contratto [redacted]*

*si conviene e stipula quanto segue:*

#### **Art. 1**

##### Oggetto del contratto - Modalità di erogazione della prestazione

*Il contraente si impegna, con il presente atto, ad eseguire, per conto dell'Azienda e senza vincolo di subordinazione, la propria opera professionale di collaborazione, in qualità di podologo nell'attività di screening delle lesioni del piede diabetico e di prevenzione secondaria delle lesioni attraverso la prescrizione di ortesi, e la formazione del personale infermieristico incaricato dell'assistenza diabetologica, nonché la collaborazione alla diagnosi e cura dei pazienti affetti da piede diabetico.*

*L'opera professionale prevede un impegno massimo di n.8 ore settimanali.*

*La rilevazione dell'orario svolto avviene tramite timbratura di apposito badge.*

#### **Art. 2**

##### Corrispettivo

*L'Azienda a fronte delle prestazioni in argomento versa al consulente il corrispettivo orario omnicomprendivo di € 31,25 dietro presentazione di fattura.*

*I pagamenti avverranno su base mensile, entro 15 giorni dalla data di ricevimento fattura.*

*L'attività di cui al precedente art.1, è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 18 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i..*

#### **Art. 3**

##### Obblighi del contraente

*Il contraente stipula accollandosene gli oneri, idonea polizza assicurativa per infortuni. Copia della polizza è trasmessa all'Azienda.*

*Tutti gli obblighi di natura fiscale contributiva e previdenziale sono a carico del contraente e assunti direttamente dallo stesso.*

*Il presente contratto non dà luogo a trattamenti di fine rapporto o di anzianità.*

#### **Art. 4**

##### Durata

*Il presente contratto ha validità annuale dal 22.02.2010.*

*In deroga agli articoli 2227 e 2237 del codice civile, è data facoltà a ciascuna delle parti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto dandone avviso all'altra parte, con raccomandata A.R., almeno un mese prima della data prescelta per il recesso, senza altri obblighi da ambo le parti se non di proseguire, durante il periodo di preavviso, nelle rispettive normali obbligazioni.*

## DELIBERAZIONE

**MOD PG 423.02-12** Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD  
*Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione*

Deliberazione n. 79 /DG/2010/DS

del 16/02/2010

### **Art. 5**

#### Norma di rinvio

*Le parti convengono che, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.*

### **Art. 6**

#### Autorizzazione al trattamento dei dati personali

*Il contraente autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, finalizzato all'adempimento di specifici obblighi derivanti dalla stipula del presente contratto, nonché per eventuali ulteriori fini individuati da espressa previsione legislativa.*

*Il contraente è nominato incaricato del trattamento dei dati sensibili dei quali venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto.*

*Il contraente s'impegna altresì ad effettuare il trattamento dei dati con competenza e nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 196/2003 e delle istruzioni specificate nelle seguenti Procedure Generali dell'Azienda:*

*PG 542.05 – Sicurezza dei dati e tutela della Privacy*

*PG 63\_.13 – Modalità di utilizzo della rete Internet e delle caselle pubbliche di posta elettronica*

*PG 63\_.15 – Modalità di gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione per l'accesso ai dati mediante sistemi informatizzati.*

### **Art. 7**

#### Divieto di delega all'esecuzione delle prestazioni

*Il contraente deve eseguire personalmente l'incarico assunto e non può, pertanto, avvalersi di sostituto.*

### **Art. 8**

#### Regime fiscale

*Le spese di quest'atto inerenti e conseguenti fanno interamente carico al contraente.*

*Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico del contraente.*

*Torino, lì*

**IL CONTRAENTE**  
**Dott. TISON Andrea**

**Per l'Azienda Ospedaliera**  
**C.T.O./Maria Adelaide**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Alberto ANDRION**



## RELATA DI PUBBLICAZIONE DI DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-13

Revisione 3 del 09/12/2009



Approvazione: DG - Emissione: RD

Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Pubblicazione presso l'Albo Ufficiale per consecutivi giorni quindici dal 20/02/2010 al 12/03/2010.

S.S. Affari Istituzionali e Legali  
Il Funzionario delegato  
D.ssa Paola MALCANGI

firma

La presente Deliberazione è esecutiva dal 16/02/2010 ai sensi dell'articolo 28, LR 24/01/1995, n. 10.

S.S. Affari Istituzionali e Legali  
Il Funzionario delegato  
D.ssa Paola MALCANGI



firma


Si attesta che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la presente copia della Deliberazione n. 79 /DG/2010/ DS, adottata il 16/02/2010, è composta di n. 6 pagine (**esclusa presente**) ed è conforme all'originale depositato agli Atti.

~~Il Funzionario delegato  
all'autenticazione degli Atti  
D.ssa Paola MALCANGI~~

firma

22 FEB. 2010

data